



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO SUPERIORE "Taramelli – Foscolo"

Via L. Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382 079982 con sez. associate:
LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. TARAMELLI" –Via Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382079982
LICEO CLASSICO STATALE "Ugo FOSCOLO" – Via Defendente Sacchi, 15 – 27100 Pavia - Tel. 038226886
email: PVIS01100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: PVIS01100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 96073310185 – IPA: istfpv – Codice Univoco: UF2RTE

Pavia, 15 dicembre 2023

Ai genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale
Agli studenti
Ai docenti

ISTITUTO SUPERIORE - "TARAMELLI - FOSCOLO"-PAVIA Prot. 0009013 del 15/12/2023 III (Uscita)
--

ISTITUTO TARAMELLI - FOSCOLO
Pavia

Agli atti

OGGETTO: VALIDITA' ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – COMUNICAZIONE MONTE ORE E DEROGHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. ..."

Considerato che lo stesso articolo, come anche ribadito nella Circolare n. 20 del 4/03/2011, prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Visto il D.Lgs. 62 del 13/04/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Vista la Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";

Visto il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto valido per il triennio 2023-2025 e i rispettivi RAV e PDM;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 28 novembre 2023

COMUNICA

che per gli studenti di tutte le classi, ai fini della valutazione finale, l'anno scolastico 2023/2024 è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell'orario annuale in base al monte ore di seguito specificato:

LICEO CLASSICO FOSCOLO

- 706 ore su 941 (75%) per le classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B
- 728 su 971 (75%) per la classe 4^{DI}, 5^{DI}
- 778 ore su 1037 (75%) per le classi 1^A, 1^B, 2^B, 2^C, 2^{DI}, 3A
- 777 ore su 1036 (75%) per le classi 1^{DI}, 3^B, 3^C

LICEO SCIENTIFICO TARAMELLI

- 682 ore su 909 (75%) per le classi 1^A, 1^B, 1^D, 1^E
- 680 su 906 (75%) per la classe 1^C
- 706 su 941 (75%) per la classe 1^{FI}
- 704 su 939 (75%) per la classe 1^{GS}
- 706 ore su 941 (75%) per le classi 2^A, 2^B, 2^E
- 705 ore su 940 (75%) per le classi 2^C, 2^D
- 729 su 972 (75%) per la classe 2^{FI}
- 728 su 971 (75%) per la classe 2^{GS}
- 753 su 1004 (75%) per la classi del triennio – percorso ordinario
- 777 su 1036 (75%) per le classi 3^{FI} e 5^{PS}
- 776 su 1034 (75%) per la classe 3^{GS}
- 778 ore su 1037 (75%) per le classi 4^{FI}, 4^{GS}, 4^{HS}

Qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe previste dal DPR 122 del 22/06/2009, per le seguenti motivazioni straordinarie che dovranno essere adeguatamente documentate dalla famiglia dello studente/studente maggiorenne, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati:

- gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un giorno) adeguatamente documentati con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate
- situazioni psicologiche e familiari di particolare gravità, oggettive e documentabili;
- periodi di assenza/quarantena/isolamento fiduciario dovute al COVID-19 (certificato medico o attestazione ATS)
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- periodi di studio all'estero, inferiori all'anno scolastico o con esso non coincidenti;

- per alunni con cittadinanza non italiana: necessità di risiedere nel paese d'origine al fine di ottenere i documenti necessari per regolarizzare la propria posizione in Italia
- assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza
- *ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale* (Nota Miur del 29/10/2019, n. 22190)
- altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.

La deroga sarà attentamente valutata ed approvata dai docenti componenti i consigli di classe.

Si precisa che:

- ✓ i calcoli delle assenze si riferiscono al monte ore e non ai giorni
- ✓ rientrano nel computo delle ore di assenza anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate
- ✓ potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del Consiglio di Classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/studente

Ai fini dell'applicazione delle deroghe, la documentazione e/o il certificato medico giustificativi delle assenze devono essere preventivamente o tempestivamente trasmessi dai genitori/esercenti la potestà genitoriale/studente maggiorenne alla segreteria didattica (e-mail: PVIS01100Q@ISTRUZIONE.IT) specificando nell'oggetto: COGNOME E NOME DELLO STUDENTE, CLASSE, CORSO, DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL'ASSENZA RELATIVA AL PERIODO DAL ... AL

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul registro elettronico.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, e l'assenza di condizioni per applicare le deroghe di cui sopra comporta l'esclusione dallo scrutinio finale: lo studente quindi non potrà passare alla classe successiva o sostenere l'Esame di Stato.

Le deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

In caso di assenze frequenti, la famiglia sarà convocata dal coordinatore di classe e informata circa il monte ore delle assenze.

Ringraziando, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Bellati

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993*